



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto comprensivo statale "Ernesto Balducci" di Fiesole e Vaglia

Fiesole, 13.02.2025

CONSIGLIO DI ISTITUTO del 13/02/2025 A.S. 2024-2025

DELIBERA N. 27

OGGETTO: **Modifica e integrazione Regolamento di Vigilanza**

VISTO il D. Lgs. 297/94;

VISTA l'O.M. 215 del 15 luglio 1991;

VISTO il Regolamento di vigilanza dell'Istituto Comprensivo statale "E.Balducci" Fiesole e Vaglia approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 4/11/2024;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO DELIBERA l'approvazione della modifica dell'art.5- **Vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa** del Regolamento di Vigilanza che risulta così riformulato " (...) far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose considerando gli spazi utilizzati" e l'integrazione con deroga, per il corrente anno scolastico, dell'art.13 - **Accesso ai locali scolastici – Ingresso di genitori ed estranei** in modo da consentire l'ingresso ai genitori all'interno del plesso scolastico della scuola dell'infanzia "E.Morante" Caselline, per il tempo necessario all'accompagnamento e al ritiro dei bambini.

In allegato il Regolamento di Vigilanza

La delibera è assunta con voto palese all'unanimità dei presenti.

IL SEGRETARIO
Alessandra Rinaldi

IL PRESIDENTE
Vittorio Mete

Avverso la presente delibera è ammesso reclamo al Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art.14, 7° comma, del Regolamento n° 275/99 da chiunque vi abbia interesse, entro il 15° giorno dalla data di affissione all'Albo della scuola. Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione

REGOLAMENTO DI VIGILANZA

Il presente Regolamento stabilisce le regole di comportamento relative alle modalità di accesso e di esodo ai Plessi dell'Istituto Comprensivo Statale Ernesto Balducci e alla vigilanza sugli alunni, norme a cui il personale scolastico, gli alunni ed i loro genitori devono attenersi.

PREMESSA

Tali nuove disposizioni generali organizzative sulla vigilanza degli alunni hanno applicazione nei plessi delle scuole dell'Infanzia, Primarie e Secondarie di I grado dell'ICS "E. Balducci". Il Regolamento di Vigilanza e Sicurezza Alunni integra quanto disposto nel Regolamento di Istituto e nelle Disposizioni in materia di Sicurezza.

Tutto il personale è tenuto alla conoscenza e all'applicazione del suddetto Regolamento e a segnalare situazioni di difformità rispetto a quanto in esso contenuto.

Massima diffusione del Regolamento di Vigilanza e Sicurezza Alunni deve essere data da parte del personale:

- agli alunni nel corso delle lezioni nei primi giorni di avvio dell'anno scolastico a cura del coordinatore dell'insegnante prevalente della classe
- ai genitori da parte dei Responsabili di Plesso che predisporranno una sintesi esplicativa del Regolamento di Vigilanza e Sicurezza Alunni da sottoporre ai genitori stessi durante l'assemblea per l'elezione dei rappresentanti dei genitori.

È altresì prevista la pubblicizzazione all'albo dell'istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'art. 25 del D.lgs n.165/2001 e s.m.i. mette in capo al Dirigente Scolastico le seguenti responsabilità:

- organizzazione, amministrazione e controllo sull'attività degli operatori scolastici;
- predisposizione della necessaria regolamentazione per l'ordinato deflusso degli studenti in uscita dalla scuola;
- attivazione di provvedimenti volti a far approvare un Regolamento di Istituto dall'Organo collegiale competente, il Consiglio d'Istituto, previsto dal D. Lgs.297/94, art.10, lett. a.

LA RESPONSABILITÀ DEI DOCENTI

L'obbligo di vigilanza ha inizio con l'affidamento dello studente alla scuola e termina con l'uscita dello stesso (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), **comprendendo il periodo destinato alla ricreazione** (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass.7/6/1977, n. 2342), **con la precisazione che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi** (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894).

La responsabilità per la cosiddetta *culpa in vigilando* deriva dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante grava, pertanto, una presunzione di responsabilità che può essere superata dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

La Corte dei Conti (sez. III, 19.2.1994, n. 1623), ha ritenuto, inoltre, che **l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, **il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.**

LA RESPONSABILITÀ DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

Si ricorda che il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti al personale ATA (TAB. A CCNL 2019-20121). Infatti il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di accoglienza e sorveglianza intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare" degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche e, nelle scuole dell'infanzia e primaria, nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Parimenti ai docenti, la responsabilità per la vigilanza sugli alunni grava sui collaboratori scolastici addetti ai reparti:

- durante l'intervallo e l'interscuola a supporto dei docenti;
- tutte le volte che gli alunni si trovano fuori dalla classe;
- qualora i docenti incarichino di vigilanza i collaboratori per un allontanamento motivato.

I collaboratori scolastici **sono tenuti a presidiare costantemente il proprio reparto di servizio**, per favorire l'alternanza degli insegnanti nelle classi, per sorvegliare gli alunni che si recano ai servizi igienici e/o per attivarsi in caso di eventuali necessità (per es. per esigenze urgenti dei docenti, per interventi di antincendio e/o di primo soccorso).

Per l'assistenza agli alunni con disabilità, viene richiesta una maggior attenzione in quanto gli alunni sono soggetti a maggiori rischi di eventi dannosi.

Art. 1 – Entrata degli alunni

- La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico;
- Il personale collaboratore scolastico garantisce e assicura l'ordinato accesso degli alunni nelle aule e la sorveglianza nei locali comuni e svolge adeguata sorveglianza agli ingressi, al fine di evitare l'accesso ad estranei, animali etc.;

- Nessun alunno può entrare nella scuola prima dell'ora stabilita, tranne in caso di eventi meteorologici di particolare gravità e/o su motivata richiesta scritta da parte del genitore (es. uso momentaneo di stampelle o altri supporti...). Gli alunni che usufruiscono del servizio di pre/post scuola hanno accesso ai locali prima dell'ora stabilita e vi si trattengono al termine delle attività didattiche; la responsabilità sulla vigilanza di questi alunni ricade sugli operatori incaricati dall'amministrazione comunale per la gestione del servizio.
- Gli alunni entrano nell'edificio scolastico cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche, secondo gli orari definiti per ciascun plesso, portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico;
- Il collaboratore scolastico di turno vigila in prossimità dell'ingresso e/o nell'atrio della scuola;
- Il personale docente dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell'inizio delle attività didattiche per accogliere gli alunni. (art. 44 c. 7 CCNL 2019-2021). La presenza dei docenti dovrà sempre risultare dal registro. L'eventuale eccezionale ritardo del docente deve essere comunicato tempestivamente nel plesso di appartenenza; nel caso in cui l'eccezionale ritardo dovesse protrarsi, il docente dovrà comunicarlo in Segreteria.
- Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non devono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante la prima ora di lezione;
- In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti a collaborare con i docenti in servizio per affidare loro parte degli alunni;
- Gli alunni in ritardo sono sempre ammessi in classe, ogni ritardo sarà oggetto di idonea registrazione da parte dell'insegnante della prima ora sul registro elettronico. Il genitore o delegato deve firmare l'apposito registro; in assenza del genitore, di un delegato o dell'autorizzazione ad entrare fuori orario, tale ritardo deve essere comunicato alla famiglia mediante registro elettronico. Specificatamente per la scuola secondaria, per ogni quattro ritardi sarà aggiunta un'ora di assenza all'alunno.

Art. 2 - Vigilanza in classe durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. L'art.2048 c.c., pone a carico di chi è incaricato della sorveglianza una

presunzione di omesso controllo rispetto all'obbligo di vigilanza. La prova liberatoria non si esaurisce nella dimostrazione di non aver potuto impedire il fatto, ma si estende nella dimostrazione di aver adottato in via preventiva tutte le misure organizzative idonee ad evitarlo. **Il docente, ad esempio, risponde se il danno causato da un compagno di classe trova origine dalla mancanza di idonee misure preventive.**

I docenti rispondono in tutti i casi in cui singoli alunni o gruppi di alunni, provenienti anche da classi diverse, sono ad essi espressamente affidati per svolgere attività curriculare o extra- curriculare, di sostituzione del collega assente, nell'ambito dell'orario d'obbligo o in caso di svolgimento di attività aggiuntive di insegnamento deliberate dal Collegio Docenti.

Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori ed adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo. In particolare, i docenti devono adoperarsi affinché:

- i banchi, le aule, e i laboratori siano lasciati in ordine;
- le attrezzature e il materiale della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza (e sia segnalata immediatamente in segreteria ogni responsabilità individuale in caso di danno);
- non siano consumati nelle aule, in momenti diversi dalla ricreazione, panini o bevande;

I docenti possono autorizzare uscite dalla classe – di norma un alunno alla volta o due (un maschio – una femmina) – per il solo uso dei servizi igienici, assicurandosi che la loro assenza non sia prolungata. **È vietato**, nei casi di indisciplina, **far sostare gli alunni fuori dall'aula**; si può ricorrere ad altri provvedimenti disciplinari.

A queste indicazioni si aggiungono gli specifici doveri identificati dal Responsabile per la sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro (es. disposizione banchi, ingombro vie di uscita, ecc.). È vietato a tutto il personale ed agli alunni portare a scuola oggetti estranei all'uso scolastico in modo particolare se potenzialmente pericolosi.

È fatto divieto ai docenti di assentarsi dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di grave necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare, per un tempo limitato, un collaboratore scolastico in servizio per la momentanea sorveglianza sugli

alunni. L'insegnante che abbandona gli alunni, anche per breve tempo e pur non allontanandosi dall'istituto, senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele (sostituzione da parte di altro personale docente o ausiliario) affinché i minori non vengano a trovarsi in incontrollata libertà e non siano esposti a facili pericoli, è responsabile del danno che un alunno dovesse subire a causa dell'assenza. Si precisa altresì che la vigilanza è diretta ad impedire, non solo che gli alunni compiano atti dannosi a terzi, ma che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei, da altre persone e da fatti non riconducibili a comportamenti umani.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula e alla momentanea sorveglianza della scolaresca qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti o in caso di assenza del titolare fino all'arrivo del supplente.

I docenti non devono servirsi assolutamente degli alunni e del personale Ata per richieste personali.

Art. 3 - Vigilanza durante le attività sportive

In occasione dello svolgimento dell'attività sportiva la responsabilità del docente è esclusa nelle seguenti fattispecie:

- se il docente è nella materiale impossibilità di intervenire a causa della repentinità e imprevedibilità dell'evento dannoso;
- se il gioco non è di per sé pericoloso;
- se non sono state violate le regole del gioco;
- se la palestra o l'ambiente nel quale si svolge l'attività è in sicurezza.

Art. 4 – Vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti delle classi.

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio del docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico per la sorveglianza.

In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o di altro docente, la vigilanza viene garantita da quello a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra classe. Inoltre, l'insegnante uscente non deve autorizzare alcun alunno ad allontanarsi dalla classe in attesa del docente dell'ora successiva.

In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni.

Art. 5 – Vigilanza degli alunni durante l'intervallo, durante la refezione e le pause del dopo mensa. Durante gli intervalli delle lezioni - due di cui almeno uno di 15 minuti per la scuola secondaria, e almeno 20 minuti per la scuola primaria- la refezione e le pause del dopo mensa le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio nelle classi.

In particolare i docenti sono tenuti a:

- sorvegliare durante l'intervallo tutti gli alunni presenti ed intervenire nei confronti di qualsiasi studente, anche di altre classi, affinché tenga un comportamento irreprensibile e non violento, non lasci rifiuti al di fuori degli appositi contenitori, non urli, non corra, ecc.;
- far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose considerando gli spazi utilizzati;
- regolare un accesso ordinato ai servizi.

Al suono della campanella che segnala la fine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle aule accompagnati dai docenti.

Agli insegnanti che sostituiscono, a qualsiasi titolo, i colleghi assenti, spetta la sorveglianza come già assegnata al docente sostituito.

Il collaboratore scolastico di turno assisterà gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorveglierà l'atrio e i bagni. Al fine di garantire una vigilanza più intensiva, i docenti non devono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante gli intervalli.

Gli alunni che non usufruiscono del servizio di refezione scolastica, rientrano nell'edificio cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni pomeridiane.

Art. 6 – Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici.

Spetta ai docenti accompagnare gli alunni dalle aule agli spazi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario. Gli spostamenti dall'aula dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

I docenti sono tenuti a riportare la classe nella propria aula al termine dell'attività, affidandola, al suono della campanella, all'insegnante dell'ora successiva; spetta ai docenti dell'attività motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Art. 7 – Uscita degli alunni dalla classe

I docenti concedono agli alunni l'uscita dalla classe al di fuori dell'orario dell'intervallo solo in caso di assoluta necessità **e sempre controllandone il rientro**. Dal punto di vista della responsabilità, nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà comunque verificare che l'attività svolta dagli alunni (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo.

In relazione al profilo di responsabilità per mancata vigilanza, ma anche in considerazione degli aspetti pedagogici, **dovrà essere evitato l'allontanamento temporaneo degli alunni dalla classe per motivi disciplinari**. Allo stesso modo si invitano i docenti a non fare uscire dall'aula gli alunni per incombenze legate all'attività didattica (come per esempio reperimento di materiale).

Per queste necessità i docenti si rivolgeranno al personale ausiliario del piano che è tenuto ad essere agevolmente e prontamente reperibile.

Art. 8 – Vigilanza degli alunni all'uscita da scuola.

Per facilitare le operazioni di uscita i responsabili di plesso concorderanno e faranno pervenire al dirigente scolastico il PIANO DI USCITA CLASSI.

Al fine di garantire una vigilanza intensiva, i docenti non devono chiedere ai collaboratori scolastici di produrre fotocopie durante l'ultima ora di lezione (dopo le 15:30 nella scuola primaria e dopo le 13:30 nella scuola secondaria di primo grado).

I collaboratori scolastici in servizio vigilano, in collaborazione con il personale comunale, gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus. L'uscita degli alunni avviene per classi, con la vigilanza del personale docente e dei collaboratori scolastici di turno.

Gli insegnanti accompagnano gli alunni all'uscita, avendo cura che il tragitto sia percorso in modo ordinato, si evitino schiamazzi, corse o giochi pericolosi; All'uscita da scuola gli alunni della scuola primaria dovranno essere riconsegnati ai genitori /affidatari.

Se un genitore ha la necessità di far uscire l'alunno prima del termine delle lezioni, dovrà farsi trovare di persona o mandare un adulto maggiorenne delegato in forma scritta. I genitori impossibilitati a ritirare i figli, all'inizio dell'anno scolastico delegheranno, in forma scritta, uno o più adulti maggiorenni, in casi eccezionali faranno pervenire di volta in volta nuova delega completa di documento di riconoscimento.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro dell'alunno avvenga nella massima sicurezza e tranquillità. I genitori, in attesa dei propri figli, non devono assembrarsi davanti ai cancelli, per non ostacolare il passaggio, ma disporsi in modo ordinato.

In assenza del genitore all'uscita, il docente di classe presente al termine delle lezioni provvede a contattare la famiglia affidando momentaneamente l'alunno al collaboratore scolastico; se il genitore non è rintracciabile, si devono avvisare i Vigili Urbani (o Carabinieri) che rintracceranno i genitori oppure prenderanno in consegna l'alunno, perché venga trasportato presso la casa dei genitori; il docente, in attesa dell'arrivo del genitore/affidatario, vigilerà sull'alunno in luogo dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo.

Dopo il terzo ritardo del genitore, il docente informa la presidenza al fine di contattare la famiglia dell'alunno.

Art. 9 – Vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (viaggi e/o visite di istruzione)

Il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Classe, individuerà i docenti accompagnatori e provvederà ad assegnarli nel rapporto di 1 a 15 salvo eventuali casi particolari che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori al fine di garantire una più efficace vigilanza sugli alunni. In caso di partecipazione di uno o più alunni con disabilità, viene designato anche il docente di sostegno o un altro docente come accompagnatore.

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Spetta agli insegnanti, durante le uscite e le visite guidate, impartire agli alunni chiare norme di sicurezza e di comportamento, in particolare per quanto attiene regole semplici di educazione stradale.

I genitori restano responsabili del comportamento del figlio anche nei viaggi di istruzione, soprattutto nelle situazioni (ad esempio di riposo notturno) ove va dato rilievo all'autonomia del soggetto in formazione, il cui eventuale illecito può derivare, più che da una carenza di vigilanza, da un deficit educativo imputabile alla famiglia (c.d. culpa in educando). Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività programmate dal Collegio docenti e realizzate al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

Art. 10– Vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari.

La vigilanza sugli alunni durante le attività extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola 5 minuti prima dell'inizio dell'attività e aspetteranno il docente nell'atrio, sorvegliati dal personale ATA.

Per nessun motivo gli alunni dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (spettacoli teatrali, cinematografici, sportivi, mostre, progetti linguistici) costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio.

Art. 11 - Vigilanza degli alunni con disabilità.

La vigilanza sui minori con disabilità deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe che, in caso di necessità, dovrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico. Il docente di classe, o il docente di sostegno, deve garantire costante vigilanza sui minori con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi.

Il collaboratore scolastico ha il compito di cooperare con gli insegnanti per la sorveglianza e per la cura dei portatori di gravi handicap.

Art. 12 – Vigilanza degli alunni in situazioni di criticità. Sciopero

In caso di sciopero, il personale docente e non docente, ha il dovere di vigilare su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982)

Allerta meteo, malfunzionamento impianti....

Ai sensi dell'art.139, lett. e) del D.L.vo n.112/98 e dell'art.6, lett. d) della L. R. n.19/2007, **la competenza a chiudere le scuole del primo ciclo di istruzione** ovvero a sospendere l'attività didattica **"in casi gravi ed urgenti" è del Sindaco** che in piena autonomia organizzativa e decisionale, può disporre la totale chiusura delle scuole, nel caso in cui le difficoltà previste o prevedibili siano di tale gravità da compromettere la possibilità, per gli studenti e per il personale docente ed amministrativo, di raggiungere le varie sedi scolastiche. In tal caso, il Dirigente scolastico comunica al personale scolastico e alle famiglie degli alunni la sospensione delle attività. In caso di sospensione delle attività didattiche, i docenti e/o i collaboratori in servizio dovranno evitare in modo assoluto che gli alunni presenti all'interno degli edifici scolastici siano fatti uscire se non con un genitore e/o persona adulta delegata, bensì si garantirà la semplice custodia degli alunni in attesa dei genitori o delegati.

Art.13 - Accesso ai locali scolastici – Ingresso di genitori ed estranei

Al fine di garantire la massima sicurezza degli alunni durante la normale attività didattica ed il sereno e regolare svolgimento delle lezioni, si ricorda che è fatto **DIVIETO** a qualsiasi persona estranea, priva di autorizzazione della Direzione, di accedere nei locali scolastici, di circolare, di avere contatti con i minori o di operare nelle strutture interne.

Pertanto, non è consentito ai docenti ricevere persone estranee né è permesso al genitore o ad altro personale accedere alle aule, soffermarsi nei corridoi o circolare senza vigilanza e senza autorizzazione all'interno della Scuola.

Per qualsiasi esigenza, che va comunicata al Collaboratore scolastico addetto, bisogna attendere nell'atrio, ciò al fine di non creare disturbo o turbativa di nessun genere.

I Collaboratori scolastici si assicureranno che durante le ore di lezione le porte di ingresso della Scuola siano chiuse.

Le eventuali richieste di accesso ai locali scolastici devono essere comunicate al Dirigente Scolastico e, in caso di assenza, al docente Collaboratore del DS o al Responsabile di plesso.

Qualora i genitori avessero necessità di conferire con i docenti, richiederanno un appuntamento per essere poi convocati in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni dei docenti interessati (orario di ricevimento).

Gli esperti individuati dai docenti e autorizzati dal Dirigente tramite regolare contratto di prestazione d'opera e/o con incarico temporaneo, i tecnici addetti all'assistenza o manutenzione dei laboratori, i genitori, dovranno firmare sull'apposito registro, indicare l'ora di entrata, di uscita e la motivazione per la quale chiedono l'accesso ai locali scolastici.

Il registro è conservato nel locale bidelleria sotto la responsabilità del collaboratore scolastico presente. Gli amministratori del Comune, i funzionari e gli addetti alle manutenzioni comunali potranno accedere ai locali per effettuare ispezioni e lavori di manutenzione, ma il Collaboratore scolastico che li riceve dovrà informare il Dirigente Scolastico o il docente Responsabile di plesso. Al termine delle lezioni **NON E' CONSENTITO**, né agli alunni né ai genitori, accedere liberamente alle aule per cercare oggetti dimenticati. La richiesta di materiale dimenticato a scuola dovrà essere fatta al collaboratore scolastico in servizio.

Art.14 - Norme comuni

Non è permesso trattenersi nell'edificio scolastico al di fuori degli orari definiti per ogni plesso. Si ricorda inoltre che durante le riunioni scolastiche e/o gli incontri scuola-famiglia non è consentita la presenza di minori in quanto la scuola non assume alcuna responsabilità di vigilanza e sorveglianza.

L'accesso ai locali mensa è possibile solo alle persone autorizzate e a seguito di identificazione da parte dei collaboratori scolastici.